

L'Agenzia delle Entrate analizza la nuova disciplina degli interpelli

La circolare n. 9 si sofferma sulle nuove tipologie di interpello e sulle modalità di presentazione delle istanze

/ Gianpaolo VALENTE

Con la corposa circolare n. 9 di ieri, 1° aprile, l'Agenzia delle Entrate commenta la revisione della disciplina degli interpelli operata con il DLgs. 156/2015, in attuazione dei principi fissati dall'art. 6 comma 6 della legge delega 11 marzo 2014 n. 23, e si sofferma, nella prima parte, sulle caratteristiche peculiari delle diverse tipologie di interpello che si ritrovano nel nuovo art. 11 dello Statuto del diritto del contribuente (si veda anche "[L'interpello antielusivo confluisce nell'abuso del diritto](#)" di oggi).

La richiamata circolare è, poi, intervenuta anche in relazione alle nuove disposizioni procedurali comuni a tutte le tipologie di interpello applicabili alle istanze presentate dal 1° gennaio 2016, contenute nei commi 3 e seguenti dell'art. 11, negli artt. 2-5 del Titolo I del DLgs. 156/2015 e nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016 (si veda "[Al via la «regionalizzazione» degli interpelli](#)" del 5 gennaio 2016); nei prossimi giorni si avrà modo di dare conto delle istruzioni fornite sul punto con successivi approfondimenti.

Ai sensi del comma 1 lett. a) del richiamato art. 11, il contribuente può richiedere un parere relativamente a un caso concreto e personale, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie (interpello **ordinario interpretativo** o "**puro**") o sulla corretta qualificazione di una fattispecie, sempre in presenza di condizioni di obiettiva incertezza (interpello **ordinario qualificato**).

L'interpello ordinario interpretativo ricalca sostanzialmente la vecchia formulazione del previgente art. 11 e si conferma strumento "generale", con portata potenzialmente molto ampia, attivabile in relazione a qualsiasi disposizione di legge che risulti obiettivamente incerta nella sua applicazione a una fattispecie concreta e personale.

Sul punto, la richiamata circolare n. 9 ha precisato che con la previsione dell'interpello ordinario di tipo qualificatorio, il legislatore ha esplicitato l'applicabilità dell'interpello anche ai casi – prima esclusi – in cui oggetto di obiettiva incertezza è la qualificazione giuridico-tributaria della fattispecie e, dunque, l'**applicazio-**

ne della norma, più che l'interpretazione della stessa. Ad esempio: la valutazione della sussistenza di un'azienda o di una stabile organizzazione all'estero ai

fini della *branch exemption* o, ancora, la riconducibilità di una determinata spesa alla categoria delle spese di pubblicità, propaganda o rappresentanza.

La successiva lett. b) consente al contribuente di interpellare l'Amministrazione circa la sussistenza delle condizioni o l'idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'accesso a "specifici regimi fiscali" nei casi espressamente previsti (interpello **probatorio**).

Tassativi i casi di interpello probatorio

Come osservato dalla circ. n. 9, a differenza dell'interpello ordinario, attivabile in relazione a qualsiasi disposizione di legge obiettivamente incerta nella sua applicazione, con l'interpello probatorio è stato privilegiato dal legislatore un approccio fondato sulla **tassatività dei casi**, addossando in capo al contribuente l'onere di fornire nell'istanza ogni elemento di valutazione utile ai fini della risposta.

Si tratta delle seguenti istanze:

- indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi "black list" di cui art. 110 commi 10 e 11 del TUIR (tipologia di interpello abrogata per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015);
- disciplina delle CFC di cui all'art. 167 del TUIR (interpello ex obbligatorio);
- acquisizione di partecipazioni, da parte di enti creditizi, nell'ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti bancari di cui all'art. 113 del TUIR (interpello ex obbligatorio);
- continuazione del consolidato nazionale dopo l'effettuazione di alcune operazioni di riorganizzazione di cui all'art. 124 comma 5 del TUIR (interpello ex obbligatorio);
- accesso al consolidato mondiale di cui all'art. 132 del TUIR (interpello ex obbligatorio);
- disapplicazione della disciplina sulle società non operative o in perdita sistematica di cui all'art. 30 della L. 724/1994 (interpello ex obbligatorio);
- riconoscimento del beneficio ACE, in presenza di operazioni infragruppo che potrebbero comportare la duplicazione del beneficio, ai sensi dell'art. 10 del DM 14 marzo 2012 (interpello ex obbligatorio).